



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2730 di data 2 settembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti il potenziamento dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 8/1/32 denominata "POZZA VECIA", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 6 agosto 2019, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti il potenziamento dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 8/1/32 denominata "POZZA VECIA", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti il potenziamento dell'impianto d'innevamento programmato a servizio della pista da sci "Pozza Vecia", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, presente attualmente solo lungo la sua parte iniziale, mediante la posa, tra circa quote 1750 e 1830 m.s.l.m., di un ulteriore tratto di linea d'innevamento con una lunghezza di circa 550 m. I lavori prevedono la realizzazione di uno scavo a sezione ristretta, con preventiva asportazione ed accantonamento del terreno vegetale, la posa in opera di tubazioni di alimentazione idrica e dell'aria compressa, di cavidotti elettrici di alimentazione e di comando, di tondino di messa a terra e di circa n. 8 pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve. A lavori ultimati tutte le superfici movimentate verranno debitamente ripristinate tramite la stesura del terreno vegetale precedentemente accantonato e la semina con pacciamatura di fieno.

Viste le osservazioni espresse dal Parco Naturale Adamello Brenta in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento in progetto con il Piano di Parco, trasmesse al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 19 agosto 2019, prot. n. 4113/6.1, con cui è stato comunicato che l'intervento in questione non contrasta con le Norme del Piano di Parco.

Preso atto che l'intervento proposto rientra tra i tipi di progetto ed interventi che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fanno parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non si rende necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori concernenti il potenziamento dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 8/1/32 denominata "POZZA VECIA", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante, nell'area oggetto dei lavori e dovrà essere effettuato il monitoraggio delle risorse idropotabili a valle degli stessi;
 - il rinverdimento delle superfici manomesse dovrà essere eseguito con particolare cura utilizzando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che qualora l'intervento non comporti cambiamenti di portata, periodo o volumi di acqua già concessi, dovrà essere inviata una comunicazione (modulo VRCOM) al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); qualora dovesse invece cambiare anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata una domanda di variante della concessione allo SGRIE e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata solo copia della presente deliberazione;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr